



ACCORDO QUADRO

- redatto nella forma di scrittura privata -

RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DI TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE

Codice CIG: 9600598818

Tra:

l'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, con sede in Roma, Via Volturmo 58, CAP 00185, codice fiscale n. 97163140581 (di seguito denominata Associazione o Committente) rappresentata dal legale rappresentante in carica Dott. Giuseppe Di Stefano, nato ad Anagni (FR) il 10/12/1966;

E

La società Edenred Italia S.r.l., (di seguito denominata affidataria o fornitore/prestatore) con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 – Milano, P.IVA 09429840151, rappresentata da: Paolo Musazzi, nato a Legnano (MI) il 03/05/1967 e residente in Milano Via Mac Mahon n. 20, C.F. MSZPLA67E03E514N (nominato in data 17 gennaio 2022 con atto Notaio Venditti di Milano nr. Repertorio 19.201 raccolta nr. 7.357 - registrazione Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 atto n. 4965 Serie 1T del 24/01/2022) il quale interviene e agisce in qualità di Procuratore Speciale della suddetta Società;

Premesso che:

- con determina a contrarre Prot. n. 70/AM/GU del 13/01/2023, è stata approvata la procedura di acquisizione di offerte da parte di Operatori economici per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa attraverso buoni pasto elettronici mediante espletamento di RDO sul MePa;
- la finalità della procedura era di individuare sul mercato un operatore economico con cui stipulare un Accordo Quadro finalizzato all'affidamento del richiamato servizio;

- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito nel presente Accordo e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le Parti convengono che: le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nell'articolo 2 e nella restante parte dell'Accordo Quadro, i chiarimenti resi in fase di gara, sono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto;
2. I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici dell'Associazione, vengono qui integralmente richiamati (anche se non materialmente allegati) e ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente Accordo Quadro.

Articolo 2

Norme Regolatrici

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del presente atto;
 - b. Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - c. Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d. Dal Disciplinare di gara e suoi allegati;
 - e. Dal capitolato speciale d'appalto;
 - f. dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - g. Dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Tecnostruttura delle Regioni, consultabili sul sito internet dell'Associazione;
 - h. dal Patto di integrità.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Associazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato di gara.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,

fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Prestatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso del Contratto.

Articolo 3

Oggetto del contratto

Il Contratto ha per oggetto la prestazione, a favore di Tecnostruttura, del servizio sostitutivo di mensa aziendale (SSM) tramite l'emissione, da parte di Edenred Italia S.r.l., di Buoni Pasto elettronici (BPE), di valore nominale pari a 9,25 (*nove,25*) euro, utilizzabili presso la rete di esercizi convenzionati (Network).

Articolo 4

Valore dell'affidamento

Il valore indicativo dell'Accordo Quadro è il seguente: **euro 88.550,25** oltre IVA come per Legge.

Tale importo è stato determinato moltiplicando il quantitativo dei Buoni pasto che si stima di ordinare, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro per il Valore offerto (corrispondente al Valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto concesso dal Fornitore pari al 11,00% sul valore facciale del buono pasto elettronico) così come risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente:

Numero buoni pasto	Valore offerto per singolo ticket	Importo dell'Accordo Quadro oggetto di Offerta (Base d'asta) in euro IVA esclusa
10.759	€ 8,23	€ 88.550,25

Si precisa che il valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di tickets nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, effettuato anche alla luce dello sconto offerto dal prestatore. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

Tale importo deve intendersi, inoltre, comprensivo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come indicati dal fornitore nella propria offerta economica.

Articolo 5

Durata del contratto opzioni e rinnovi

Il presente Accordo Quadro avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio al Fornitore dell'Ordine di fornitura.

L'Associazione si riserva in ogni caso la facoltà di rinnovo, per un periodo di uguale durata alle medesime condizioni e patti.

Nel periodo di efficacia dell'Accordo, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, nei limiti dell'importo massimo, come sopra indicato.

Nel caso in cui l'importo degli Ordini d'acquisto emessi raggiunga, entro il termine di durata dell'Accordo, l'importo massimo previsto, Tecnostruttura potrà richiedere, tramite PEC, e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni dell'Accordo, un aumento degli importi massimi sopra indicati fino a concorrenza del sesto quinto.

Articolo 6

Revisione dei prezzi

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 29, c. 1, lett. a) del DL n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), primo periodo, del codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1. La revisione sarà operata, in caso di appalti di durata superiore all'anno solare, prendendo a riferimento il secondo anno di durata contrattuale, a seguito di un'istruttoria condotta dal responsabile unico del procedimento sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'ISTAT sull'andamento dell'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.). Ai fini della determinazione dell'eventuale revisione dei prezzi, occorrerà calcolare l'incremento percentuale di detto indice prendendo come riferimento la variazione intercorsa tra la data di presentazione dell'offerta e il mese di inizio della seconda annualità; su detto incremento andrà rivalutato il corrispettivo dell'appalto da corrispondere nel secondo anno esclusivamente nel caso in cui lo stesso ecceda il 10%. il medesimo criterio di calcolo sarà applicato anche alle annualità successive alla seconda.

Articolo 7

Organizzazione del servizio

6.1 Condizioni di utilizzo del SSM

Le prestazioni oggetto del servizio sostitutivo mensa potranno essere consumate dai Titolari esclusivamente dietro presentazione del Carnet Elettronico o, in caso di Titolari con profilo full digital, tramite App TR, secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate.

6.1.1 Il Buono pasto elettronico (BPE):

- è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore a esso associato elettronicamente, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità;
- non dà diritto a resto né all'utilizzo del residuo per altre consumazioni;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore a esso associato, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza tra il valore delle prestazioni ottenute e il valore del BPE;

- potrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare, a fronte della somministrazione di alimenti e bevande e/o della cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio;
- non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni né commercializzabile o convertibile in denaro;
- dà diritto al Cliente di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del BPE;
- non può in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti del Cliente o dei Titolari, che attestino il sostenimento del costo del servizio a carico degli stessi;
- deve essere utilizzato entro il termine temporale di utilizzo ad esso associato elettronicamente.

Articolo 8

Condizioni della prestazione del servizio e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Prima dell'inizio dell'attività, l'Affidatario dovrà essere munito di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti, e dalle normative vigenti per lo svolgimento delle stesse;
3. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto di prestazione del servizio.
4. L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Associazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

Articolo 9

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Associazione si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Associazione a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

Articolo 10

Facoltà e obblighi del Committente

Il Committente avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- ordinare la quantità di BPE occorrente secondo le proprie necessità mensili, determinandone il relativo Valore, attraverso il portale web dedicato o nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti);
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire ad Edenred Italia S.r.l. un'esclusiva per la fornitura del SSM;
- provvedere al pagamento secondo termini e modalità concordate all'art. 14;
- informare i Titolari delle condizioni di utilizzo del Servizio precisate al punto 6.1.1 dell'art. 6;
- modificare un profilo Titolare con Carnet Elettronico in profilo Titolare con account full digital, e viceversa;
- richiedere la restituzione dei buoni pasto scaduti nei termini e con le modalità definite all'art. 6 punto 4 del Capitolato d'appalto.

Articolo 11

Obbligazioni specifiche dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:

- garantire e organizzare, a favore dell'Associazione, il SSM tramite l'emissione di BPE, utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati di cui alla normativa vigente, in possesso delle idonee autorizzazioni;
- mettere a disposizione del Cliente la quantità di BPE ordinati, al valore stabilito e nel rispetto della data di consegna/ricarica concordata all'atto dell'ordine;
- assicurare il numero di esercizi convenzionati nel rapporto (n. esercizi/n. utilizzatori per sede di utilizzo) indicato nell'offerta tecnica;
- provvedere, su richiesta motivata dell'Amministrazione contraente, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto precedente nei casi e con le modalità previste all'art. 7.4. del Capitolato speciale d'appalto;
- mettere a disposizione del Committente, tramite la funzione "Cerca Locali" disponibile sul portale clienti o tramite App TR, l'elenco degli Esercizi ubicati nella località nella quale l'Associazione ha sede operativa, provvedendo periodicamente all'aggiornamento dello stesso e avendo, in ogni caso, la facoltà di apportarvi le modifiche necessarie determinate dalla cessazione di convenzioni in essere o dalla stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del committente stesso;
- fornire all'Amministrazione l'elenco degli Esercizi convenzionati ubicati nelle località nelle quali l'Associazione ha sede operativa, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà

di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del Committente;

- mantenere il numero di esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui al precedente punto per tutta la durata del contratto;
- provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi secondo quanto previsto all'art. 7.6 del Capitolato speciale d'appalto;
- accettare la "restituzione", da parte dell'Amministrazione contraente, dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo a emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste dell'Amministrazione stessa, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a "sostituire" i Buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo quanto previsto all'art. 6, punto 4 del Capitolato d'appalto;
- adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del BPE;
- garantire che i locali degli esercizi convenzionati e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili.

Articolo 12

Modalità e termini di esecuzione della prestazione del servizio

1. Per l'esecuzione della prestazione del servizio, l'Affidatario si obbliga a eseguire le attività secondo le modalità descritte nel Capitolato speciale d'appalto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascuna attività del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
3. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1.
5. Il termine per l'esecuzione del servizio in oggetto decorre dalla stipulazione del presente Accordo Quadro.

Articolo 13

Verifiche e controllo/quali/quantitativo

1. È facoltà del Committente procedere alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Servizio e a questo effetto la Società Edenred Italia S.r.l. si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo. In particolare, salva ogni diversa modalità di verifica che l'Associazione intenderà disporre in corso d'opera, le prestazioni della Società saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
 - controllo amministrativo, per fatture inerenti alla fornitura dei servizi;
 - verifica della qualità del servizio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle prestazioni fornite alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente Accordo Quadro.

2. L'attività di verifica della qualità del servizio in tutte le sue fasi sarà svolta dal RUP con l'eventuale ausilio del personale dell'Associazione appositamente incaricato.
3. La Società è tenuta a garantire, per tutta la durata dell'incarico, l'eliminazione dei malfunzionamenti in esecuzione dell'incarico stesso, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Associazione.
4. Le Parti concordano che eventuali controlli e verifiche avranno esclusivamente natura documentale e (i) potranno avvenire esclusivamente a fronte di un preavviso di almeno 3 settimane, (ii) non dovranno durare più di 5 giorni, (iii) dovranno avere luogo non più di una volta all'anno, (iv) dovranno essere svolti esclusivamente nel periodo di durata del Contratto tra le Parti, (v) non potranno avere ad oggetto tematiche già coperte dalle certificazioni di cui la Edenred Italia S.r.l. sia in possesso. Sono esclusi, sin da ora, controlli e verifiche in loco. Resta fermo che, nel caso in cui le verifiche si rendano necessarie a seguito di audit da parte di soggetti esterni presso il committente, la società Edenred si impegna a fornire la documentazione richiesta entro i termini indicati dalla stazione appaltante.

Articolo 14

Corrispettivi

1. Tutti i corrispettivi si riferiscono alla prestazione del servizio nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti di Tecnostruttura.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun ordine di fornitura sono calcolati applicando uno sconto del 11,00% al valore nominale del buono pasto.
3. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Affidatario in ragione del presente Accordo Quadro.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Prestatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore del contratto resterà fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore, ovvero di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula dello stesso.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.

7. L'amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Prestatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
8. In nessuna circostanza, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, da parte di Tecnostruttura.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dall'Associazione verrà erogato con le seguenti modalità:

- a. La liquidazione di ogni importo avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e acquisizione del DURC comprovante la regolarità contributiva. Ogni fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, e dovrà contenere, all'interno della descrizione/oggetto, i seguenti elementi: gli estremi della determinazione di aggiudicazione Prot. N. 350/AM/GU del 15/03/2023 il codice CIG 9600598818, il Codice univoco ufficio **UMWI61** il riferimento al Contratto, il riferimento all'ordine emesso da Tecnostruttura, il numero totale di buoni effettivamente consegnati/ricaricati nel periodo di riferimento, il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di trattativa diretta, l'aliquota IVA come per legge.
- b. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Associazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per Tecnostruttura di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
- c. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato dall'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del DURC comprovante la regolarità contributiva.
- d. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 Tecnostruttura corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" con espresso riferimento alla norma che ha introdotto lo *Split payment* (art. 17-ter DPR 633/1972).
- e. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni

vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 16

Sospensione delle prestazioni

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Associazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione può, altresì, essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'Amministrazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l'Amministrazione dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi, o comunque quando superino quattro mesi complessivi, il Prestatore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
4. Il Fornitore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide l'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Articolo 17

Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nell'art. 5 del Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di carica o ricarica delle card come indicati nell'art. 5 del Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Associazione nell'ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione dell'irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui all'art. 6 del Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Associazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento (escluso IVA), aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, salvo eventuali proroghe accordate dalla Stazione appaltante, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo indicato nell'ordinativo di fornitura/richiesta di approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa sin da ora che Edenred Italia S.r.l. potrà esercitare il proprio diritto di replica entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante, contenente l'indicazione dell'infrazione e della relativa penale, al fine di svolgere le necessarie verifiche. Qualora da tali verifiche emerga l'infondatezza delle contestazioni sollevate e/o qualora la Edenred Italia S.r.l. ponga rimedio all'infrazione accertata, non sarà applicata alcuna penale.

Articolo 18

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituisce in favore di Tecnostruttura una garanzia fideiussoria incondizionata e irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944, c. 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
3. La cauzione rilasciata garantisce, in particolare, tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Associazione, fermo restando quanto previsto precedentemente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata in favore del Prestatore alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80%.

6. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al c. 1 determina la decadenza dall'affidamento.

Articolo 19

Garanzie assicurative

Il fornitore Edenred Italia S.r.l. si obbliga a stipulare, così come da Capitolato, le seguenti polizze assicurative di cui si impegna a fornire copia conforme su richiesta del committente:

i) Polizza responsabilità civile verso terzi

Tale polizza copre la responsabilità civile verso terzi di Edenred Italia S.r.l. e, per l'effetto, anche i danni corporali e materiali connessi ai rischi igienico-sanitari derivanti dall'utilizzo del SSM da parte degli utilizzatori dei BPE presso il Network.

(ii) Polizza Infortuni "in itinere"

Tale polizza assicura gli infortuni che colpiscono tutti gli utilizzatori dei BPE dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per il pranzo, al momento in cui vi rientrano, ivi inclusi gli infortuni avvenuti all'interno dell'esercizio ove viene consumato il pasto e/o le sue conseguenze, sempreché l'infortunio si sia verificato durante la pausa pranzo così come regolamentata dal Committente. La copertura assicurativa è valida indipendentemente dal mezzo, pubblico o privato, utilizzato per il trasferimento e dal modo in cui avvenga il trasferimento.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della citata L. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 21

Trasparenza

1. Il Prestatore espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Prestatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 22

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi dell'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
4. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. La Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 23

Obblighi di riservatezza e Protezione dei dati personali

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. Il fornitore, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a trattare i dati personali acquisiti in occasione del presente Accordo Quadro per l'adempimento degli obblighi di cui allo stesso, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei suddetti dati personali.

Articolo 24

Tutela dei lavoratori

1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Articolo 25

Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e Codice di comportamento

Tecnostruttura delle Regioni è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un Codice di Comportamento i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente Accordo Quadro e si danno per reciprocamente conosciuti tra le Parti. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento dell'Associazione e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). In caso di Violazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice di Comportamento la Stazione appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa contestazione dell'addebito da inviarsi a mezzo lettera Raccomandata A/R o PEC. Il prestatore è tenuto a prendere visione del PTPCT e del Codice di comportamento nella sezione amministrazione

trasparente del sito della Stazione appaltante <https://www.tecnostruttura.it/>. Il Modello di Gestione e Controllo è stato trasmesso tramite PEC dalla Stazione appaltante.

Articolo 26

Clausola anti pantouflage e assenza conflitto d'interessi

Il Prestatore del servizio, a decorrere dall'entrata in vigore del c. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. L'inosservanza del menzionato divieto implica la decadenza dell'operatore economico dall'affidamento.

Ai fini di cui all'art. 80, c. 5, lett. d) del Codice è fatto obbligo al prestatore di dichiarare di non trovarsi in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura; lo stesso si impegna inoltre a comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 27

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Associazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del maggior danno.
2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Associazione Tecnostruttura può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto di prestazione del servizio nei seguenti casi:
 - Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - Cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto e/o dell'attività oggetto del contratto;
 - Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante;
 - Arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte dei servizi oggetto del contratto da parte dell'Affidatario;
 - Applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;

- Verificarsi anche di uno solo dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
 - Assoggettamento dell'Affidatario a procedure esecutive, fallimento, altre procedure concorsuali o liquidazione, anche volontaria;
 - Violazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
 - Violazione del Codice di Comportamento.
3. Alla società sarà corrisposto il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
4. La risoluzione darà diritto all'Associazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno dell'Aggiudicatario, con addebito allo stesso dei maggiori costi sostenuti da Tecnostruttura rispetto a quanto previsto nel presente contratto sottoscritto dall'Aggiudicatario.

Articolo 28

Recesso unilaterale

1. È facoltà della Stazione appaltante, ex art. 1671 Codice civile, recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 40 (quaranta) giorni.
2. La Stazione appaltante potrà inoltre recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip che preveda condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento.
3. In questo caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 109 del Codice dei contratti.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. I corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a IVA e, pertanto, il medesimo sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, c. 2, e 40 del DPR 131/1986.

Articolo 30

Foro competente e legge applicabile

1. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario o altro metodo previsto dalle vigenti leggi speciali, saranno rimesse all'autorità giudiziaria ordinaria e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Articolo 31

Clausola finale

1. L'Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro da parte dell'Associazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a essa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con l'Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni dell'Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32

Responsabile dell'esecuzione del contratto

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dott. Giuseppe Di Stefano, direttore pro-tempore dell'Associazione.

Allegati

1. Capitolato speciale d'appalto
2. Patto di Integrità

L'impresa aggiudicataria

Edenred Italia S.r.l.

Il Procuratore Speciale

Paolo Musazzi

Tecnostuttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo

Il Direttore

Dott. Giuseppe Di Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.